

Allegato “B” - Il P.I.A.O. – sottosezione “Rischi corruttivi, prevenzione corruzione e trasparenza”

Per gli Enti periferici, la legge n. 190/2012 imponeva all’Organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Sulla base dei contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza proponeva all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ogni anno.

L’attività di elaborazione del Piano anticorruzione non poteva essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, aveva precisato che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione non doveva essere trasmesso: tale adempimento si intendeva assolto con la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti”, “Corruzione”.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, si precisava che, in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, è stata sviluppata, dal 1 luglio 2019, una piattaforma on-line sul sito istituzionale dell’ANAC, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sulla loro attuazione. Restava, comunque, confermato l’obbligo, per le Amministrazioni, di pubblicare i propri Piani di prevenzione della corruzione, entro un mese dall’approvazione, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti- Corruzione”: i Piani di prevenzione della corruzione e le loro modifiche dovevano rimanere pubblicati sul sito istituzionale, unitamente a quelli degli anni precedenti.

A partire dall'anno corrente, il Piano triennale di prevenzione della corruzione costituirà, assumendo una diversa denominazione, una sottosezione del P.I.A.O.. L'art. 6 del DL 80/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021) ha, infatti, introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e, successivamente, il DPR 81/2022, ha individuato i piani la cui stesura è stata soppressa in quanto i loro contenuti sono stati assorbiti dal PIAO.

Tra i piani soppressi dal D.P.R. figura anche il piano di prevenzione della corruzione, imposto dalla legge 190/2012. Il DM 132/2022 ha stabilito che il PIAO sia articolato in: scheda anagrafica dell'amministrazione sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione sezione Organizzazione e capitale umano sezione Monitoraggio Ogni sezione, poi, è ripartita in sottosezioni. L'art. 3 del DM 132/2022 ha previsto che le misure di prevenzione e contrasto della corruzione siano programmate specificatamente nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che, al pari del piano anticorruzione, deve essere predisposta dal RPCT. L'elaborazione e l'approvazione del PIAO, completo di tale sottosezione, sostituisce l'obbligo di redigere il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (DPR 81/2022, art. 1).

La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, nello specifico all'articolo 1, commi 35 e 36, il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni". Il "Freedom of Information Act" (FOIA), introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, ha modificato in parte la legge n. 190/2012 e, soprattutto, numerosi articoli del decreto legislativo n. 33/2013. Nella versione iniziale, il decreto legislativo n. 33/2013 definiva la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle Pubbliche Amministrazioni: l'articolo 1 del decreto legislativo n. 33/2013, come riformulato dal decreto legislativo n. 97/2016, definisce la trasparenza come accessibilità totale, non più limitata

alle sole informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, ma riguardante i dati e documenti detenuti dagli Enti. Il diritto di accesso si amplia e si estende, pertanto, a tutti i dati semplicemente detenuti oltre che ai documenti formati: i dati costituiscono elementi di conoscenza non organizzati in documenti ma contenuti in elenchi, tabelle, registri.

La libertà di accesso civico, che costituisce il fine principale del decreto legislativo n. 97/2016, viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: l'istituto dell'accesso civico, notevolmente potenziato rispetto all'originaria versione del decreto legislativo n. 33/2013; la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

La trasparenza rimane, comunque, la misura cardine dell'intero impianto di prevenzione e contrasto della corruzione, delineato dal legislatore con la legge n. 190/2012. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato che “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”. Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza costituisce parte irrinunciabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In conseguenza dell'abrogazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione degli obiettivi di trasparenza costituiscono parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in una “apposita sezione”: tale sezione deve contenere le soluzioni organizzative finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni, nonché la designazione dei relativi responsabili, sulla base del modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, contenuto nell'allegato 1 alla deliberazione n. 1310 del 28/12/2016.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda, inoltre, alle Amministrazioni di rafforzare tale misura nei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione anche oltre il rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha comunque evidenziato, al contempo, l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti, mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle Amministrazioni", introducendo semplificazioni per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La presente sottosezione del P.I.A.O., recependo i suggerimenti di ANCI, in aggiunta all'elenco degli atti da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsti dall'Allegato A alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, ha allegato un quadro tabellare degli ulteriori documenti/dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", specificandone la fonte normativa o la disposizione adottata dall'ANAC, intervenute successivamente al D,Lgs. n. 33/2013.

Processo di approvazione della sottosezione del P.I.A.O. "Rischi corruttivi e trasparenza"

Iter di approvazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispose la proposta della sottosezione del P.I.A.O. "Rischi corruttivi e trasparenza", di concerto con i Responsabili di Settore. La Giunta Comunale approva della sottosezione del P.I.A.O. "Rischi corruttivi e trasparenza", di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 7.2. Attori interni all'Amministrazione che partecipano alla predisposizione della sottosezione del P.I.A.O. "Rischi corruttivi e trasparenza", nonché canali e strumenti di partecipazione. Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nella persona del Segretario Comunale, il quale è anche Responsabile per la trasparenza, partecipano alla stesura della sottosezione del P.I.A.O., e dei suoi successivi aggiornamenti i Responsabili dei Settori sotto elencati: - - - - -

Responsabili dei servizi: il Sindaco come specificatamente individuato dall'amministrazione, giusto decreto sindacale richiamato.

- Amministrativo e Demografici;
- Finanziario;
- Tecnico e Lavori Pubblici;

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), è individuato nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, il Sindaco Sergio Vallenzona, il soggetto responsabile (RASA) dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante.